

Circolare 7/2023

Temi:

Stampa dei registri contabili.....	1
Archiviazione elettronica dei registri contabili.....	2
Conservazione delle fatture elettroniche	3
Sgravo per l'assunzione di giovani sotto 36 anni.....	3
Credito d'imposta energia e gas del 1° e 2° trimestre 2023 – utilizzo entro il 16.11.2023.....	4
Scadenza atti di assegnazione entro il 30.11.2023	4
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto IRPEF e imposte sostitutive.....	4
Consegna delle fatture elettroniche	5
Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi	5

Gentili clienti,

di seguito vorremmo rammentarvi sulla normativa e sulle disposizioni in merito alla stampa e all'archiviazione dei registri contabili e alla conservazione delle fatture elettroniche. Vorremmo informarvi inoltre su alcune interessanti novità tributarie delle ultime settimane.

Stampa dei registri contabili

I registri contabili devono essere aggiornati e archiviati digitalmente o stampati **facoltativamente** entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i libri contabili dell'anno precedente (esercizio 2022) questo termine è il **29 febbraio 2024**.

La tenuta riguarda sostanzialmente i seguenti libri e registri:

- libro giornale
- registro IVA vendita e acquisti
- registro dei corrispettivi
- libro degli inventari
- mastrini - partitari

Il **registro dei beni ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il **30.11.2023**.

Le scritture contabili ed in generale tutti i documenti inerenti all'attività devono essere conservati ai fini civilistici per dieci



anni. Il periodo di conservazione fiscale è normalmente di cinque, ma può essere prorogato di altri due anni se la dichiarazione dei redditi non viene presentata. Si consiglia di conservare i documenti per un periodo più lungo secondo il diritto civile.

Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere **numerati progressivamente con indicazione dell'anno** su ogni pagina (ad esempio, 2022/1, 2022/2, 2022/3, oppure 1/2022 eccetera), tenendo presente che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, **l'anno da indicare è il primo**. L'anno da indicare è quello al quale si riferisce la contabilità e non quello in cui è eseguita la stampa delle pagine.

Nell'ipotesi di utilizzo di registri con **fogli mobili**, devono risultare riportati sia la **specificazione del registro** e/o del libro contabile in uso, sia i **dati identificativi del soggetto** obbligato alla tenuta dello stesso (codice fiscale e ragione sociale).

Le marche da bollo sono solo dovute per il **libro giornale** e per il **libro inventari**. La determinazione dell'imposta varia seconda che la contabilità sia tenuta:

- in modalità cartacea, in quel caso il tributo è dovuto ogni 100 pagine nella misura di Euro 16,00, per le società di capitali, oppure di Euro 32,00, per tutti gli altri soggetti;
- su supporto informatico, in quel caso il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni nelle misure precedentemente indicate di Euro 16,00 o di 32,00.

In caso della tenuta in forma **cartacea** al posto delle marche da bollo si può assolvere l'imposta anche attraverso il pagamento del relativo importo con modello F23 (codice tributo 458T).


In caso della tenuta in **forma elettronica** dei libri l'imposta di bollo **deve** essere versata in modo virtuale tramite Modello F24 (codice tributo 2501). Si rammenta che il termine per il pagamento dell'imposta di bollo è il 30.04. dell'anno successivo (per il 2022 la scadenza era il 30.04.2023). Nel caso di mancato pagamento per l'anno 2022 dell'imposta di bollo, si può applicare la procedura del ravvedimento operoso.

	S.p.A., S.r.l., S.r.l.s.		S.a.s., S.n.c., altre imprese	
	Numeraz.	Marca bollo	Numeraz.	Marca bollo
Adempimento				
Libro giornale, libro inventari	Sì, per anno	Euro 16,00	Sì, per anno	Euro 32,00
Registri IVA	Sì	No	Sì	No
Registro beni ammortizzabili	Sì	No	Sì	No

Sarà nostra cura adempiere agli obblighi di stampa, di conservazione elettronica e del pagamento degli oneri previsti entro i termini di legge **per i clienti per i quali lo Studio tiene la contabilità**.

Archiviazione elettronica dei registri contabili

Già dal 1° maggio 2019, secondo il "Decreto Crescita" (D.Lgs. n. 34/2019), è previsto che la tenuta della contabilità possa avvenire in forma elettronica e che la stampa sia necessaria solo nel corso di un'ispezione. In questo modo, i registri contabili **non devono più essere stampati in modo "tradizionale"**, cioè su carta. L'archiviazione elettronica di qualsiasi



registro contabile è considerata corretta anche senza una stampa su carta, se sono aggiornati e sono accessibili in qualsiasi momento. Il Regolamento di semplificazione n. 73/2022 ha aggiunto che ciò si applica anche se **l'archiviazione non viene effettuata secondo le regole della gestione digitale** (c.d. "conservazione sostitutiva"). Non è quindi più obbligatorio che l'archiviazione avvenga con firma digitale e marca temporale.

Ciò riguarda solo le scritture e i registri contabili e non le fatture elettroniche, nonché altri registri e libri di diritto commerciale tenuti digitalmente e non stampati su carta (ad esempio, il libro delle decisioni degli azionisti).

Poiché le registrazioni effettuate tramite EDP devono essere stampate immediatamente e in presenza dei revisori, si consiglia comunque di stamparle su carta o di archivarle elettronicamente con firma digitale e marca temporale. Non va sottovalutato il rischio che i documenti informatici non possano essere recuperati o non siano più reperibili.

Conservazione delle fatture elettroniche

Le aziende e i liberi professionisti devono archiviare le loro fatture elettroniche in entrata e in uscita in conformità alla norma sull'obbligo di **conservazione elettronica**. Questo vale quindi per tutte le fatture inviate e ricevute tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture in entrata estere sono quindi esenti da questo obbligo e possono continuare a essere conservate in forma cartacea.

L'archiviazione delle fatture elettroniche può avvenire sia attraverso uno **specifico programma di archiviazione**, sia direttamente attraverso il **servizio fornito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate**.

Raccomandiamo ai nostri clienti di chiarire questo problema con il loro fornitore di software. Per tutti i clienti che ci hanno affidato la loro contabilità, effettuiamo già la conservazione delle fatture elettroniche internamente, oltre che tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate.

Se desiderate che attiviamo per voi la conservazione automatica delle fatture elettroniche tramite l'Agenzia delle Entrate, o se non siete sicuri che sia già attiva per la vostra azienda, rivolgetevi al sig. Thomas Hofer (thomas.hofer@lanthaler-berger.it).

Sgravio per l'assunzione di giovani sotto 36 anni


Per l'assunzione dei giovani **fino a 36 anni di età** è riconosciuto, per il periodo dall' 1.1.2023 al 31.12.2023, lo sgravio triennale del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura massima per lavoratore di **Euro 8.000,00**.

L'esonero è ammesso per i lavoratori:

- con assunzione a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato a tempo indeterminato **dall'1.1.2023 al 31.12.2023**;
- che non hanno compiuto i 36 anni di età;
- che non hanno avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- assunti a tempo pieno e a tempo parziale;

L'esonero non è ammesso, invece, per:

- l'assunzione di lavoratori domestici e con contratto di apprendistato;



- rapporti di lavoro a chiamata, per prestazioni di lavoro occasionale e per i lavoratori distaccati all'estero in paesi non convenzionati o parzialmente convenzionati.

Il beneficio è frazionato a mese con un tetto mensile pari a Euro 666,66 (8.000/12) e un importo giornaliero di Euro 21,50 (666,66/31). L'importo mensile non può superare la quota di contributi sgravabili, a carico del datore di lavoro e non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Credito d'imposta energia e gas del 1° e 2° trimestre 2023 – utilizzo entro il 16.11.2023

Nell'ambito del c.d. decreto-legge "proroghe" (132/2023) è stata introdotta una disposizione che prevede l'**anticipo, dal 31.12.2023 al 16.11.2023**, del termine per l'utilizzo dei **crediti d'imposta energia e gas relativi al 1° e 2° trimestre 2023**. Per effetto di tali modifiche, i crediti d'imposta energia e gas relativi al 1° e 2° trimestre 2023 dovranno quindi essere utilizzati entro il 16.11.2023, con una riduzione quindi del periodo per l'utilizzo rispetto a quanto inizialmente previsto. Ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà **presentare il modello F24 entro il 16.11.2023**. In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati").

Scadenza atti di assegnazione entro il 30.11.2023

Il D.L. 132/2023 stabilisce il **differimento al 30.11.2023** della scadenza per redigere gli atti di assegnazione, cessione di immobili non strumentali e beni registrati nei registri pubblici o la loro trasformazione in una società semplice.


Il calendario originario degli adempimenti era tale per cui, a fronte degli atti da redigere entro il 30.9., la prima rata delle imposte sostitutive, pari al 60% del totale, doveva essere versata entro il medesimo termine, e la seconda, pari al rimanente 40%, aveva scadenza al 30.11.2023.

Questo termine viene invece ridefinito, accorpendo alla data del **30.11. tutti gli adempimenti**.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto IRPEF e imposte sostitutive

Le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi non superiori a Euro 170.000,00, avranno la possibilità di versare la seconda rata degli acconti dell'imposta sui redditi IRPEF, dell'imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari, dell'imposta patrimoniale IVAFE e IVIE e dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione ("cedolare secca") fino al 16.1.2024. Infine, anziché in un'unica soluzione entro il **16.1.2024**, la **seconda rata degli acconti** potrà essere pagata anche in **cinque rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno **16 di ciascun mese**.

I contributi pensionistici INPS per commercianti e artigiani sono esclusi dalla proroga e pertanto il pagamento deve essere effettuato entro il 30.11.2023.



Consegna delle fatture elettroniche

In relazione alle fatture elettroniche, può accadere che per vari motivi certe fatture non sono consegnabili al destinatario e vengano pertanto solo “messe a disposizione” sulla piattaforma “fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, la fattura si considera **consegnata nel momento in cui viene visualizzata**. Il destinatario della fattura è pertanto tenuto a controllare la piattaforma e ad assicurarsi che non vengano trascurate e quindi non registrate.

Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

I contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi telematici nel periodo dal 1.1.2022 al 30.06.2023 possono beneficiare di un **ravvedimento speciale**.

Questa possibilità è valida fino al **31.10.2023** se:

- le violazioni siano già state constatate non oltre la data del 31.10.2023;
- non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del **15.12.2023**.

Si ricordi che per l’Agenzia delle Entrate bisogna anche ravvedere l’omesso versamento dell’IVA in sede di liquidazione periodica.

Mediante il ravvedimento così operato, le violazioni non saranno considerate nel computo delle quattro violazioni nel quinquennio che determinano l’ulteriore applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un’offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l’attualità e la completezza delle informazioni.